

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 357

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi»

(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 29 della legge 3 febbraio 2003, n. 14)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 aprile 2004)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/D - XIV 203 - 2/04

Roma, li 6 APR. 2004

Illustre Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risarcimento e liquidazione degli enti creditizi" deliberato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 2 aprile 2004.

Cordiali saluti

(Carlo Giovanardi)

Sen. Prof.
Marcello PERA
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/24/CE IN MATERIA DI RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI CREDITIZI.

Relazione

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo introduce all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB) la definizione delle locuzioni "Stato d'origine" e "Stato ospitante", che vengono utilizzate nell'ambito della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione delle banche comunitarie.

L'articolo 2 dello schema introduce, dopo l'articolo 95 del TUB una nuova Sezione (III - BIS) specificamente dedicata a dare attuazione alla Direttiva 2001/24/CE, recante la disciplina delle procedure di crisi nei confronti delle banche operanti in più Stati comunitari.

Nell'ambito della sezione, il nuovo articolo 95 - bis del TUB dà attuazione alle norme fondamentali della Direttiva volte ad assicurare l'unità e l'universalità delle procedure di risanamento e liquidazione, sulla base del riconoscimento reciproco degli ordinamenti (cfr. artt. 3, 9 e 10 Dir.). In particolare, nel comma 1 è stabilito il "riconoscimento" nell'ordinamento italiano dei provvedimenti disposti nello Stato di origine della banca comunitaria. Nel comma 2 del medesimo articolo viene prevista l'efficacia extraterritoriale dei provvedimenti di amministrazione straordinaria, compresa la sospensione dei pagamenti, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di banche italiane operanti in altro Stato comunitario; a tal fine è necessario il concorso di una disciplina speculare dello Stato ospitante, che riconosca il provvedimento italiano. Per i paesi extracomunitari è possibile l'estensione degli effetti sulla base di accordi internazionali.

Il nuovo articolo 95-ter del TUB dà attuazione alle diverse disposizioni della Direttiva che contengono deroghe al principio del riconoscimento reciproco delle procedure di risanamento e liquidazione.

Le lettere a), b) e c) del comma 1 riproducono le deroghe previste dall'articolo 20 della Direttiva. La lettera d) del comma 1 recepisce l'articolo 24 della Direttiva che, per i diritti su strumenti soggetti a iscrizione su un pubblico registro, rinvia alla "lex rei sitae" prendendo come parametro il registro medesimo.

Il comma 2 recepisce gli articoli 25, 26, 27 della Direttiva, i quali prevedono che sono disciplinati esclusivamente dalla "lex contractus" sotto la quale ricadono: gli accordi di compensazione e novazione, nonché – fatto salvo quanto disposto in materia di strumenti finanziari soggetti a iscrizione in un pubblico registro - le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate nel contesto di un mercato regolamentato. Il riferimento della direttiva all'articolo 20 quinquies, contenuto negli articoli 26 e 27, frutto di un refuso della versione italiana, è da intendersi effettuato all'articolo 24, in materia di strumenti finanziari soggetti ad iscrizione, come risulta confermato dalla versione della direttiva in altre lingue comunitarie.

Il comma 3 recepisce gli articoli 21, 22 e 23 della Direttiva, che, ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità, dispongono che l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica l'esercizio di diritti su beni che si trovano nel territorio di un altro Stato comunitario nonché di invocare la compensazione del proprio credito quando questa sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca. Relativamente al recepimento dell'articolo 23 della Direttiva si fa presente che il riferimento all'articolo 4, comma 2, lett. l), contenuto nell'articolo 23, frutto di un refuso della versione italiana, è da intendersi effettuato

all'articolo 10, comma 2, lett. l), come risulta confermato dalla versione della direttiva in altre lingue comunitarie.

Il comma 4 recepisce l'articolo 30 della direttiva, in cui è previsto che non si applica la disciplina dello Stato d'origine quando il beneficiario di un atto pregiudizievole alla massa dei creditori dimostri che la legge applicabile a detto atto non ne consente alcun tipo di impugnazione.

Il comma 5, in attuazione dell'articolo 32 della direttiva, introduce un'ulteriore ipotesi di deroga al principio di cui all'articolo 95-bis, con riferimento all'ipotesi in cui vi sia una causa pendente relativa a beni di cui la banca sia sprossessata, per la quale la legge applicabile è quella dello Stato in cui la causa è pendente.

Il comma 6 - in linea con il considerando 17 della Direttiva - precisa che le deroghe, previste ai primi tre commi dell'articolo in questione, al principio dell'unità e universalità delle procedure, sono di stretta interpretazione e attengono alla disciplina sostanziale dei rapporti giuridici e non alle regole del concorso.

Il nuovo articolo 95-quater al comma 1 recepisce gli articoli 4 e 9.2 della direttiva introducendo un obbligo di informativa in favore dello Stato comunitario ospitante dell'apertura di una procedura di rigore nei confronti di una banca italiana che ivi abbia una succursale o prestì servizi. Il comma disciplina, conformemente alla direttiva, anche i tempi e le modalità dell'informativa medesima. Il comma 2 dà attuazione all'articolo 5 della direttiva, che prevede la possibilità per lo Stato ospitante di richiedere allo Stato d'origine di una banca comunitaria l'applicazione di una misura di risanamento, nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

Il nuovo articolo 95-quinquies, al comma 1, recepisce gli articoli 6 e 13 della direttiva, prevedendo forme di pubblicità all'estero - integrative di quelle stabilite dagli artt. 70 e 80 TUB - dei provvedimenti di risanamento e liquidazione adottati nei confronti di banche con succursali in più Stati comunitari. La pubblicità è preordinata a fornire le informazioni utili alla presentazione di eventuali ricorsi da parte degli interessati. Il comma 2, intervenendo sulla disciplina della formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa, dà attuazione agli articoli 14 e 16 della direttiva che disciplinano gli obblighi di informazione degli organi della procedura di liquidazione nei confronti dei creditori con residenza all'estero nonché i termini e le modalità con cui questi ultimi possono far valere le proprie pretese nei confronti della procedura medesima. I commi 3 e 4 recepiscono l'articolo 17 della direttiva che indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2. Il comma 5 prevede un adattamento dei termini per la presentazione di reclami, istanze e opposizioni in favore dei soggetti residenti in altri Paesi comunitari

Il nuovo articolo 95-sexies attribuisce alla Banca d'Italia, in sede di regolamentazione secondaria, il compito di dare attuazione alle disposizioni di dettaglio, in conformità della direttiva. La normativa secondaria dovrebbe, ad esempio, indicare le modalità di pubblicazione in GUCE dei provvedimenti (cfr. art. 6 Dir.) e specificare forme e modalità delle informazioni che devono essere rese ai creditori "comunitari" e fornite dai medesimi (cfr. art. 17 Dir.).

Il nuovo articolo 95-septies è volto a dare attuazione all'articolo 34 della direttiva.

Nei successivi articoli del Titolo I lo schema di decreto legislativo introduce alcune modifiche puntuali della disciplina, contenuta nel TUB, dell'amministrazione straordinaria, della liquidazione coatta amministrativa e della liquidazione volontaria.

L'articolo 3 aggiunge un comma all'articolo 77 TUB. Il nuovo comma 1-bis recepisce l'articolo 8 della direttiva che prevede un obbligo di informazione reciproca tra gli Stati comunitari nel caso in cui sia avviata una procedura di risanamento nei confronti di una banca extracomunitaria con succursali in più Paesi comunitari.

L'articolo 4 sostituisce il comma 1 dell'articolo 83 per realizzare il coordinamento della disciplina della liquidazione coatta amministrativa con il d.lgs. 12 aprile 2001, n. 210 (recepimento Direttiva "settlement finality"), individuando il momento esatto a partire dal quale sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi.

L'articolo 5 sostituisce il comma 4 dell'articolo 84 per recepire l'articolo 18 della direttiva che prevede un obbligo di informativa periodica sull'andamento della liquidazione coatta amministrativa, da mettere a disposizione dei creditori interessati.

L'articolo 6 sostituisce l'articolo 95 del TUB abrogando il primo comma perché incompatibile con quanto previsto dal nuovo art. 95-bis Tub che recepisce il principio del reciproco riconoscimento dei provvedimenti di liquidazione e introducendo un nuovo comma 1, che recepisce l'articolo 19 della direttiva che prevede un obbligo di informazione reciproca tra gli Stati comunitari anche nel caso in cui sia avviata una procedura liquidazione nei confronti di una banca extracomunitaria con succursali in più Paesi comunitari.

L'articolo 7 introduce il nuovo articolo 96-quinquies che, in relazione a quanto previsto dall'art. 11 della Direttiva, prevede, in ordine agli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società, un provvedimento di accertamento della Banca d'Italia analogo a quello previsto per le modifiche statutarie e sanciscono, in caso di liquidazione volontaria, la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. La nuova versione dell'articolo tiene anche conto delle nuove previsioni civilistiche in materia di scioglimento e liquidazione delle società. Viene, altresì, consentito ai liquidatori di proseguire talune attività, su autorizzazione della Banca d'Italia.

Il Titolo II dello schema realizza il coordinamento tra TUB e TUF (d.lgs. 58/98) e il d. lgs. 231/2001 attraverso le previsioni di seguito descritte.

L'articolo 8 introduce nel TUB una nuova sezione V-bis che detta, con l'articolo 97-bis, alcune previsioni specifiche in materia di responsabilità delle banche per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

La citata disposizione prevede, al primo comma, l'obbligo di informare la Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche la CONSOB dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato da parte del Pubblico Ministero di un illecito amministrativo a carico di una banca. Le due Autorità, d'iniziativa o su richiesta del PM, intervengono nel procedimento.

Il secondo comma dispone che la Banca d'Italia e, per i predetti profili di competenza, la CONSOB siano sentite prima dell'adozione della sentenza di primo grado o di appello affinché forniscano aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con riferimento in particolare alla struttura organizzativa e di controllo della stessa; tali informazioni verranno fornite sulla base delle risultanze dell'analisi cartolare e di accertamenti ispettivi, nonché tenendo conto degli interventi di vigilanza posti in essere.

Il terzo comma attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dare esecuzione alla sentenza irrevocabile del giudice penale che applichi ad una banca una delle sanzioni interdittive di maggiore gravità previste dal d. lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività e sospensione o revoca delle autorizzazioni funzionali alla commissione dell'illecito); a tali fini la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dal Titolo IV del TUB (provvedimenti straordinari, amministrazione straordinaria, gestione provvisoria, liquidazione coatta amministrativa), avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata dal giudice alla luce delle preminenti finalità di tutela della stabilità, dei diritti dei depositanti e della clientela.

Il quarto comma esclude l'applicazione nei confronti di una banca delle norme del d. lgs. 231/2001 che consentono al giudice di applicare in via cautelare le richiamate misure interdittive e di nominare – in caso di condanna a una sanzione interdittiva – un commissario giudiziale per la prosecuzione dell'attività dell'ente.

Il quinto comma estende alle succursali in Italia di banche estere, alle quali il d. lgs. 231/2001 trova applicazione trattandosi di disciplina sanzionatoria "parapenale", la medesima disciplina prevista per le banche italiane.

L'articolo 9 dello schema di decreto modifica l'articolo 107, comma 6, al fine di estendere anche agli intermediari finanziari ex art. 107 TUB, che presentino i requisiti per l'assoggettamento ai provvedimenti di cui al Titolo IV TUB, la disciplina prevista all'articolo 97-bis per le banche, con gli adeguamenti richiesti, sulla base di un giudizio di compatibilità, dalla specifica regolamentazione di detta categoria di intermediari

L'articolo 10 aggiunge una nuova disposizione nel TUF, l'articolo 60 -bis, al fine di realizzare il coordinamento anche di detto testo normativo con il d.lgs. 231/2001. La citata disposizione introduce, in caso di coinvolgimento di SIM, SGR e SICAV in un procedimento per l'accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato, una disciplina del tutto simile a quella prevista per le banche, modificata per tenere conto della diversa ripartizione di competenze tra Consob e Banca d'Italia propria del TUF.

L'articolo 11 concerne l'entrata in vigore del provvedimento.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 1 marzo 2002, n.39;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e, in particolare, gli articoli 1 e 29 nonché l'allegato B;

Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,

EMANA

il seguente decreto legislativo

TITOLO I

(Attuazione della direttiva n. 2001/24/CE)

Art. 1

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

“g-bis) Stato d'origine: lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;

g-ter) Stato ospitante: lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;”

Art. 2

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 95, è aggiunta la seguente sezione:

“Sezione III – bis

Banche operanti in ambito comunitario

Art. 95–bis

(Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione)

1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine.

2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria, compresa la sospensione dei pagamenti, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.

Art.95-ter

(Deroghe)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione:

- a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;
- b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio è situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile;
- c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorità si tiene il registro;

d) sull'esercizio dei diritti di proprietà o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-*bis*, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto gli accordi di compensazione e di novazione nonché, fatto salvo quanto previsto alla lettera d) del comma 1, le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato.

3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica:

- a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, di proprietà della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di un altro Stato comunitario. Ai predetti fini è assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale;
- b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprietà, e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato comunitario;
- c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.

4. In deroga all'articolo 95-*bis*, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole è disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.

5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca è sprossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa è pendente.

6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato d'origine della banca

Art. 95-quater
(Collaborazione tra Autorità)

1. La Banca d'Italia informa le autorità di vigilanza degli Stati comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.

2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di una procedura di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorità di vigilanza dello Stato d'origine.

Art. 95-quinquies

(Pubblicità e informazione agli aventi diritto)

1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari, sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonché le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I Commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee prevista nel comma 1.

Art. 95-sexies

(Norme di attuazione)

1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.

Art. 95-septies

(Applicazione)

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria e liquidazione coatta amministrativa, nonché ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorità degli Stati comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.”

Art. 3

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

“1 - *bis*. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria le autorità di vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali della banca

extracomunitaria. L'informazione è data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.”.

Art. 4

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Dal momento dell'insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. Il momento dell'insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, è rilevato dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale previsto all'articolo 85.”.

Art. 5

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini dell'informativa periodica ai creditori sull'andamento della liquidazione.”.

Art. 6

1. L'articolo 95 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

“Art. 95

(Succursali di banche extracomunitarie)

1. Alla liquidazione coatta amministrativa di succursali di banche extra-comunitarie si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77, comma 1 bis.

2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.”.

Art. 7

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nella Sezione V, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 96-quinquies

(Liquidazione ordinaria)

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

2. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 1.

3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di talune attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile.
4. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti nel presente decreto."

TITOLO II

(Coordinamento del testo unico bancario e del testo unico della finanza
con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

)

Art. 8

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 97, è aggiunta la seguente sezione:

"Sezione V – bis

Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato

Art. 97 – bis

(Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato)

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia. A tal fine la Banca d'Italia può proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie. “

Art. 9

1. Il comma 6 dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel Titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-*bis* in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52."

Art. 10

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60, è aggiunto il seguente:

"Art. 60 - *bis*

(Responsabilità delle SIM, delle SGR e del SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato)

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR o di una SICAV, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR o di una SICAV le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR e SICAV. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o extracomunitarie."

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.